

" I "

394/14/8648

STATUTO FONDAZIONE

"CASA DI RIPOSO INTERCOMUNALE PER PERSONE ANZIANE"

-ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE-

Art. 1 - Denominazione

E' costituita la Fondazione "Casa di Riposo Intercomunale per persone anziane" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - con sede legale a Saronno, Provincia di Varese, in via don Vittorio Volpi.

La Fondazione non persegue finalità di lucro.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.lgs 4 dicembre 1997 n. 460 la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 - Scopi istituzionali

La Fondazione opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria per il perseguimento in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo prioritario di assistere le persone anziane, disabili o a rischio di emarginazione anagraficamente residenti nei Comuni promotori.

Subordinatamente all'avvenuto soddisfacimento dei bisogni assistenziali dei residenti nel territorio dei Comuni fondatori, la Fondazione potrà rivolgere il proprio intervento a persone anziane, disabili o a rischio di emarginazione resi-

denti nei Comuni della Lombardia.

Inizialmente la Fondazione persegue il proprio scopo attraverso la gestione della Casa di Riposo per persone anziane di Via Volpi a Saronno; nel prosieguo potrà istituire servizi nel territorio dei Comuni promotori o in altri Comuni della Lombardia finalizzati comunque all'assistenza.

Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 - 5° comma - del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

### Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) fondo di dotazione quantificato in L. 200.000.000 (duecentomilioni) conferito pro-quota dai Comuni fondatori in misura proporzionale alle quote di rappresentanza e di proprietà della Residenza sanitario-assistenziale per anziani di via Volpi;

b) disponibilità in comodato d'uso della Residenza sanitario-assistenziale di Via Volpi, adeguatamente arredata per la specifica destinazione d'uso fino al 30 giugno 2017, cioè fino al semestre successivo alla data (30.06.2016) di estinzione del Mutuo contratto con la C.D.D.P.P. per il par-

ziale finanziamento della costruzione della struttura.

Il Contratto di Comodato d'uso verrà stipulato tra la Fondazione e il Comune di Saronno unico proprietario dell'immobile di Via Don Vittorio Volpi fino all'intervenuta estinzione del mutuo citato, come da vincolo imposto dalla C.D.D.P.P..

Comuni Fondatori, che diventeranno proprietari pro-quota al momento dell'estinzione del mutuo contratto con la C.D.D.P.P., si obbligano sin d'ora a trasferire la proprietà della Residenza Sanitario-assistenziale alla Fondazione per le finalità istituzionali stabilite dal presente statuto, a titolo gratuito e libera da ipoteche, entro sei mesi dalla data di estinzione del mutuo con la C.D.D.P.P. ovvero dalla data della-osta della cassa medesima.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili

ervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;

lasciti e donazioni con destinazione vincolata;

contributi regionali o statali finalizzati a spese di in-

stimento;

sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento

gli scopi istituzionali.

comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

t. 4 - Mezzi finanziari

Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

- a) rette degli ospiti;
- b) contributi gestionali correlati all'assistenza socio-sanitaria erogata agli ospiti;
- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) redditi derivanti dal patrimonio.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla Legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 - 6° comma - del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 5 - Organi della Fondazione:

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto:

- a) dal Presidente, nella persona del Sindaco del Comune di Saronno o suo delegato;

*Handwritten signature*

b) da n. 4 (quattro) Consiglieri designati dal Sindaco del Comune di Saronno;

c) da n. 6 (sei) Consiglieri nella persona dei Sindaci o loro delegati dei Comuni di Ceriano Laghetto, Cislago, Cogliate, Misinto, Solaro, Uboldo.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione del patrimonio ed al raggiungimento delle finalità della Fondazione nel modo che ritiene più confacente alla necessità, in rapporto alle possibilità economiche e finanziarie.

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica tanto quanto l'Amministrazione Comunale da cui provengono.

Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e conforme parere dei Consiglieri, può essere integrato da Consiglieri designati da enti organizzazioni, associazioni o persone che singolarmente o congiuntamente, conferiscano alla Fondazione contributi annuali e/o prestazioni di servizi di rilevante importanza. I Consiglieri così nominati non possono essere più di due e restano in carica per il solo esercizio finanziario in cui è conferito il contributo.

#### Art. 7 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto da inviare ai Consiglieri almeno cinque giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione con indicazione degli argomenti da trattare. Il termine di giorni cinque può essere ridotto a tre in caso di provata urgenza.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato quando ne faccia richiesta scritta un terzo dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre, in prima convocazione la presenza di metà più uno dei Consiglieri in carica. In seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, basterà la presenza di 4 componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti ed a votazione palese.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Ove si tratti di nomine o, comunque, di deliberazioni relative a persone, le votazioni sono fatte a schede segrete.

In caso di urgenza, previa accettazione unanime dei componenti presenti, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, purchè siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'assegnazione di un'indennità di carica al Presidente e di un gettone di presenza ai Consiglieri, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.

Le spese sostenute dagli Amministratori per ragioni d'ufficio vengono rimborsate dalla Fondazione.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione,

*Thomas D. St. Charles*

*Benjamin P. Ricci*

*Antonio S. Serrano*

*Thomas St. Charles*

11

11110

Am. n. D.

regolarmente tenuti e trascritti in apposito libro, sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 8 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione compete:

a) approvare il bilancio e il rendiconto annuale entro il 30 aprile;

b) deliberare su alienazioni o incrementi del patrimonio;

c) deliberare gli indirizzi strategici dell'attività e dell'organizzazione utili per il raggiungimento delle finalità della Fondazione;

d) deliberare il regolamento per disciplinare l'organizzazione, l'attività e il funzionamento della Casa per la quantificazione delle rette, per l'accettazione degli anziani con un criterio proporzionale per quanto possibile alla consistenza demografica dei Comuni di provenienza, per le dimissioni degli ospiti a seguito di comportamento incompatibile con la vita di comunità;

e) nominare il Vice Presidente;

f) nominare il direttore generale;

g) deliberare eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al direttore generale l'assunzione di determinate categorie di atti di propria competenza.

Il titolare della delega dovrà informare il Consiglio di Am-

ministrazione delle decisioni assunte in virtù della delega conferita.

#### Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente è il Sindaco del Comune di Saronno o suo delegato (preferibilmente scelto tra i consiglieri comunali in carica) in quanto legale rappresentante del Comune socio fondatore di maggior consistenza demografica nel cui ambito territoriale ha sede legale e operativa la Fondazione.

Nella seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione viene eletto il Vice Presidente, scelto tra i membri del Consiglio stesso, con votazione segreta a maggioranza assoluta dei voti.

#### Art. 10 - Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) sovrintendere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i

provvedimenti indifferibili e indispensabili al funzionamento dei Servizi gestiti dalla Fondazione con obbligo di sottoporre gli stessi a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella successiva adunanza nell'ambito delle competenze del consiglio di amministrazione di cui all'art. 8.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 11 - il direttore generale

Il Direttore Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di consulenza tecnica.

Al Direttore Generale spetta:

- a) dare attuazione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- b) assicurare l'ordinaria amministrazione dell'Ente;
- c) il coordinamento della gestione operativa e la responsabilità del funzionamento dei Servizi della Fondazione;
- d) predisporre gli schemi del bilancio e del rendiconto annuale;
- e) ogni altro compito che non compete in modo specifico ad altri organi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si avvale di un Segretario per la verbalizzazione delle sedute e delle deliberazioni assunte.

L'incarico di Segretario può essere conferito al Direttore

Generale.

Art. 12 - Collegio dei Revisori

E' istituito con la funzione di controllare la regolarità amministrativa e contabile, un Collegio di Revisori in numero di cinque di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Comunale del Comune di Saronno (due revisori effettivi e uno supplente) e dal Consiglio Comunale del Comune di Uboldo (un revisore effettivo ed uno supplente) in quanto comuni con maggiori quote di rappresentanza nella costruzione della Struttura per anziani.

Il Collegio dei Revisori redige la relazione al rendiconto. Le relazioni ed i verbali delle riunioni del Collegio sono riportati su apposito libro-verbali debitamente sottoscritti dai Revisori.

I Revisori durano in carica 3 anni e non possono essere rieletti per più di una volta consecutiva.

Art. 13 - Modifiche statutarie

Salvo l'inviolabilità assoluta dello scopo della Fondazione, il presente Statuto potrà essere modificato soltanto con delibera del Consiglio di Amministrazione in seduta alla quale partecipino tutti i membri e con votazione non inferiore ai tre quarti dei Consiglieri in carica.

Art. 14 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, per qualunque causa, il

pat

pub

con

662

mom

Il

del

Art

Per

ric

mat

e

C

T

TE

patrimonio sarà devoluto ai Comuni Soci fondatori per fini di pubblica utilità o ad altra ONLUS, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190, L. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Il Consiglio di Amministrazione che delibera lo scioglimento della Fondazione designa i liquidatori.

Art. 15 - Norme Generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono richiamate le norme del Codice Civile e le Leggi vigenti in materia, in particolare il Decreto Legislativo 460/97.

Sebastiano

Carlo Ferraro

Antonio Ferraro

Stefano Della Porta

Giuseppe

Ferraro


Stefano

TESTE

Stefano Ferraro

TESTE

Davide Ribani



pl. Antonio Benedetto per il Segretario